

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DEL
COMUNE DI VICCHIO PER QUANTO RIGUARDA IL LAGO VIOLA

I sottoscritti, vista la delibera n. 24 del 29.02.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha dato parere favorevole al piano attuativo nella zona identificata come "Lago Viola", con la presente intendono ancora una volta porre all'attenzione del signor Sindaco di Vicchio, dell'Ufficio Tecnico, di tutti gli altri uffici e commissioni incaricate, delle rappresentanze politiche, della Giunta e del Consiglio nonché dell'Osservatorio Civico del nostro territorio, quanto segue:

Cercando di entrare il meno possibile nella vicenda già esposta e documentata - e ovviamente senza pretendere che il Comune vada oltre le proprie competenze - si espongono di seguito le seguenti osservazioni, motivate dall'opportunità che impone la particolare situazione nota al Comune, e che ci vede coinvolti, ovvero, la necessità di procedere comunque all'esame dei diritti che andrebbero pregiudicati dall'azione amministrativa, e ciò in ragione del principio del giusto procedimento conseguenza della riformata legge 241/90 che vede tra l'altro nell'accentuazione del rispetto delle posizioni dei soggetti privati, sia interessati che controinteressati, il diritto di partecipazione, la trasparenza, l'imparzialità.

In forza di questo si rileva che, di recente, il nostro Paese ha ratificato la convenzione di Strasburgo contro la corruzione e il riciclaggio e che ciò rende ancora di più evidente il vostro dovere istituzionale di cautela o prevenzione, ribadendo pertanto, come emerge dagli atti, che la Edil Pitti tramite il suo amministratore sig. Sandro Boni, ha ottenuto detto patrimonio senza pagare noi veri proprietari della I Due Torrenti Srl intestataria della proprietà dove si vuol costruire. Detti beni e terreni poi vennero trasferiti alla Residenze Toscane tramite i rispettivi amministratori Boni i quali, edotti dalla provenienza illecita di detti beni, li hanno reimpiegati e continuano oggi a tentare di disperderli come emerge dall'annuncio di vendita pubblicato sul sito della Edil Pitti che si allega alla presente.

Più che sensato appare necessario sospendere detto permesso per costruire, in vista dei danni incalcolabili che tale costruzione rischia di

provocare, essendo davanti alla scelta e potere di sospenderle in attesa della definizione delle controversie per la proprietà, scelta questa che non lederebbe i diritti di nessuno (non certo dei Boni che come provato tale proprietà l'hanno avuta tramite reati e illeciti a nostro danno), e a questo si arriva agevolmente leggendo la sentenza che si allega e che conferma il raggio di cui i sottoscritti, sono stati e sono tuttora vittime da parte degli amministratori o proprietari delle società Edil Pitti srl e Residenze Toscane srl e dei loro amministratori o società controllanti.


Per quanto sopra riteniamo che permettere di costruire in queste condizioni sarebbe un brutto segnale in quanto si farebbero prevalere davanti alla collettività decisioni incompatibili con la volontà di tutela del territorio dal malaffare o criminalità, venendo a riaffermarsi quel concetto che da noi corrompere è meglio perché tanto l'inerzia o sordità delle istituzioni ti sono alleato.

Per quanto sopra esposto i sottoscritti, domandando anche di effettuare le osservazioni in merito che nel Consiglio furono rilevate, con la presente chiedono la sospensione del permesso per costruire dato alle società Residenze Toscane Srl e Edil Pitti Srl, per quanto riguarda l'edificazione della proprietà e dei terreni contesi giudizialmente fino alla definizione delle vertenze giudiziarie.

Si allegano: avviso di vendita della proprietà e sentenza della Corte di Appello di Firenze

Vicchio, 05.07.2012

Con osservanza


Gino Sannino


Celestina Zionela Sannino

EdilPitti

Tuscany Real Estate Company



HOME

EDILPITTI

▼ PROGETTI

▼ LOCALITÀ

GRANDE OPPORTUNITÀ

FLUCCOALLERY

▼ CONTACTI

Vendesi complesso turistico – residenziale in comune di Vicchio, nel Mugello, località Boccagnello,

MENTE PRINCIPALE

Prodotto dall'attuale strumento urbanistico della superficie di circa 110.000 mq2, composto da laghi artificiali, piscine, ristorante, casa colorata con quattro appartamenti e concessione edilizia per la costruzione di 25 nuove villette indipendenti.

Prezzo: trattativa riservata

Nome

Edil Pitti

Progetti

Località

GRANDE OPPORTUNITÀ

Photo Gallery





SENTENZA N. **719**

REPERTORIO N. **747**

30 MAG. 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott. Giulio De Simone Presidente rel.

Dott. Virgilio Romoli Consigliere

Dott. Emanuele Riviello Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al numero 1871/2006 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,

vertente tra

Sandro Boni, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Grignolio in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio del predetto legale in via F. Bonaini n. 10

APPELLANTE

e

Prof. Carlo Fusaro, quale direttore responsabile di Radio Mugello F.M. e de Il Galletto del Mugello, nonché il Dott. Pietro Mercatali, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Melani e presso di questi elettivamente domiciliati in Firenze, in piazza G. Viessesux n. 9, in forza di procura a margine della comparsa di risposta in appello

APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI

nonché

Gino Sannino, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Pinzauti in forza di procura in calce alla comparsa di risposta in appello ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Barbara Felleca, in via Pisana n. 269

APPELLATO

Oggetto: responsabilità extracontrattuale

All'udienza del 12 gennaio 2012 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'appellante: "Voglia la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare i convenuti al risarcimento dei danni; insiste nelle istanze istruttorie. Con vittoria di spese".

Per gli appellati Fusaro e Mercatali: "Voglia la Corte respingere l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, porre le spese a carico del Sig. Carlo Boni".

Per l'appellato Sannino: "Voglia la Corte, revocata la dichiarazione di contumacia del Sannino, respingere l'appello, con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 17 ottobre 2003, Sandro Boni conveniva il periodico Il Galletto del Mugello, in persona del direttore responsabile Carlo Fusaro, nonché Pietro Mercatali e Gino Sannino avanti al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve. Esponeva l'attore che in data 19 giugno 2003 il periodico aveva pubblicato, sotto il titolo "A quando il rinvio a giudizio?", un'intervista rilasciata da certo Gino Sannino, in cui l'intervistato si doleva per una presunta vicenda illecita che a lui era costata la perdita della sua azienda e che aveva visto come corresponsabili sia il Boni che i magistrati che avevano gestito la procedura concorsuale che lo aveva riguardato. Nel testo dell'articolo, realizzato da Pietro Mercatali, si affermava che le indagini penali ed una sentenza del


Tribunale di Firenze avevano dato riscontro alle accuse che l'intervistato formulava nei confronti di vari soggetti. Dedotto che le affermazioni che si leggevano nell'articolo erano destituite di fondamento, esse ledevano la reputazione di esso attore, che chiedeva dunque la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, indicato nella somma di € 25.000,00. Si costituivano i convenuti Fusaro (quale direttore responsabile della pubblicazione) e Mercatali, nonché la proprietaria del periodico, Radio Mugello F.M., deducendo che il contenuto dell'articolo non era diffamatorio; se anche vi fosse stata diffamazione, sussistevano comunque le scriminanti perché quell'attività fosse considerata quale legittimo esercizio del diritto di cronaca. Il Tribunale rigettava la domanda, affermando che "per la natura dei fatti riferiti, per il contesto fattuale, per il tenore non esacerbato della esposizione e per la riferibilità non univoca delle lamentazioni del Sannino", l'articolo non aveva i caratteri della diffamazione. Osservava in particolare che la storicità di alcuni fatti salienti della narrazione esposta dall'intervistato erano risultati accertati sia dalla sentenza civile che lo stesso Sannino aveva menzionato che dalle indagini di polizia giudiziaria; comunque, anche prescindendo dalla verità storica dei fatti riferiti dall'intervistato, quelle affermazioni non avevano contenuto diffamatorio. Compensava le spese, ritenendo che le affermazioni, anche se non diffamatorie, fossero ai limiti della condotta rilevante e dunque avessero legittimato l'azione civile. Proponeva appello il Boni, deducendo anzitutto l'erroneità di alcuni passi della sentenza gravata: non era vero che la società I Due torrenti, della cui cessione si era trattato, fosse mai stata dichiarata fallita, come non era vero che le indagini penali avessero riguardato la vicenda intercorsa tra l'appellante stesso ed il Sannino a proposito dell'acquisto di detta società. La diffamazione consisteva proprio nell'accostare la figura dell'appellante ad un'indagine alla quale egli era del tutto estraneo. Si doleva poi per l'affermazione, pure contenuta nella decisione gravata, secondo cui i fatti sarebbero stati storicamente accertati dalla sentenza civile e dalle indagini di P.G., mentre quella sentenza non riguardava neppure il Sannino e

le indagini non avevano niente a che vedere con fatti storici di cui la decisione gravata parrebbe aver ritenuto accertata la storicità. In altri termini, precisava l'appellante, la valenza diffamatoria consisteva nel fatto che le modalità con cui l'intervista era riportata e le circostanze erano tra loro commiste lasciava intendere che esso Boni avesse posto in essere o partecipato ad illeciti penali volti ad acquisire la società della moglie del Sannino. Si costituivano il Fusaro (nella qualità sia di direttore responsabile di Radio Mugello F.M., proprietaria della testata Il Galletto del Mugello, sia di direttore responsabile del periodico) ed il Mercatali, contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale in ordine al regolamento delle spese: l'affermazione del primo giudice, secondo cui l'articolo, pur non avendo contenuto diffamatorio, conterrebbe affermazioni che avrebbero legittimato l'azione del Boni era metagiuridica non poteva condurre alla compensazione. Si costituiva il Sannino, anch'egli contrastando il gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La lettura dell'atto di gravame non rende particolarmente evidenti quelle che dovrebbero essere, secondo il dettato dell'art. 342 c.p.c., le censure alla decisione impugnata. V'è comunque un profilo che pare chiaro: il contenuto diffamatorio andrebbe individuato nella stessa costruzione dell'articolo, realizzato accostando tra loro circostanze che in realtà non avevano elementi comuni, così da indurre i lettori ad accomunare la figura del Boni a quelle dei soggetti che sono stati interessati dalle indagini di polizia giudiziaria ovvero che hanno rivestito la qualità di parti nel giudizio civile culminato nella sentenza che si trova in atti. Per altro verso, i fatti storici sottostanti le dichiarazioni contenute nell'articolo non sarebbero stati accertati, sempre nella prospettiva dell'appellante, né ad opera della sentenza civile né per mezzo delle indagini di polizia giudiziaria. Volendo allora verificare la veridicità dei fatti, riguardanti il Boni ed indicati nell'articolo, v'è anzitutto da osservare che non può esservi dubbio che la sentenza n. 283/2002 del Tribunale di Firenze, sezione

distaccata di Pontassieve, pur avendo deciso una controversia intercorsa tra soggetti diversi dal Boni, abbia accertato una realtà cui lo stesso attuale appellante non è assolutamente estraneo, vale a dire che esso partecipava, insieme con altro soggetto, (Franco Marcucci) all'acquisto della società I Due Torrenti. La stessa sentenza contiene la seguente affermazione: "Era infatti il Marcucci Franco che amministrava di fatto la società in liquidazione (v. deposizione teste Belgrave) con l'evidente assenso del commissario liquidatore nominato dal Tribunale e che non risulta aver mai effettuato atti di gestione". Nel corso di un'indagine di P.G. seguita a denuncia del Sannino per fatti diversi da quelli che qui interessano, i Carabinieri riferivano al P.M. che le affermazioni del denunciante (secondo cui v'era stato un disegno volto a consentire al Boni l'acquisto della società i Due Torrenti per un prezzo assai inferiore al valore reale, disegno che aveva visto coinvolto l'amministratore giudiziario) "trovava puntuale riscontro nella documentazione prodotta". Il procedimento, originato dalla denuncia del Sannino per reati differenti da quelli che sarebbero stati eventualmente ipotizzabili in relazione ai fatti descritti dall'articolo, è stato archiviato, ma non perché quegli accertamenti siano stati disattesi. V'è ancora da ricordare che è rimasta senza contestazione l'affermazione, che pure si legge nella sentenza gravata, secondo cui le cambiali consegnate in pagamento del prezzo della società compravenduta, non sono state onorate. Infine, costituisce fatto notorio che quell'ufficio del Tribunale di Firenze che era preposto alle procedure concorsuali sia stato interessato da un'indagine penale, che ha condotto ad accertare gravi illeciti nella gestione dei vari aspetti della materia, ivi compresa la scelta degli ausiliari. Nulla autorizza ad affermare, stando alle carte del presente giudizio, che anche la scelta del commissario liquidatore della società I Due Torrenti sia stata frutto di una scelta abnorme, ma è evidente che a fronte di un'indagine penale, quale quella cui si è appena fatto cenno, la fiducia dei cittadini, soprattutto di quelli che sono resi maggiormente sensibili dalla circostanza che si tratta dei loro interessi, precipita rendendo diffuse le illazioni più disparate. Ciò non



distaccata di Pontassieve, pur avendo deciso una controversia intercorsa tra soggetti diversi dal Boni, abbia accertato una realtà cui lo stesso attuale appellante non è assolutamente estraneo, vale a dire che esso partecipava, insieme con altro soggetto, (Franco Marcucci) all'acquisto della società I Due Torrenti. La stessa sentenza contiene la seguente affermazione: "Era infatti il Marcucci Franco che amministrava di fatto la società in liquidazione (v. deposizione teste Belgrave) con l'evidente assenso del commissario liquidatore nominato dal Tribunale e che non risulta aver mai effettuato atti di gestione". Nel corso di un'indagine di P.G. seguita a denuncia del Sannino per fatti diversi da quelli che qui interessano, i Carabinieri riferivano al P.M. che le affermazioni del denunciante (secondo cui v'era stato un disegno volto a consentire al Boni l'acquisto della società i Due Torrenti per un prezzo assai inferiore al valore reale, disegno che aveva visto coinvolto l'amministratore giudiziario) "trovava puntuale riscontro nella documentazione prodotta". Il procedimento, originato dalla denuncia del Sannino per reati differenti da quelli che sarebbero stati eventualmente ipotizzabili in relazione ai fatti descritti dall'articolo, è stato archiviato, ma non perché quegli accertamenti siano stati disattesi. V'è ancora da ricordare che è rimasta senza contestazione l'affermazione, che pure si legge nella sentenza gravata, secondo cui le cambiali consegnate in pagamento del prezzo della società compravenduta, non sono state onorate. Infine, costituisce fatto notorio che quell'ufficio del Tribunale di Firenze che era preposto alle procedure concorsuali sia stato interessato da un'indagine penale, che ha condotto ad accertare gravi illeciti nella gestione dei vari aspetti della materia, ivi compresa la scelta degli ausiliari. Nulla autorizza ad affermare, stando alle carte del presente giudizio, che anche la scelta del commissario liquidatore della società I Due Torrenti sia stata frutto di una scelta abnorme, ma è evidente che a fronte di un'indagine penale, quale quella cui si è appena fatto cenno, la fiducia dei cittadini, soprattutto di quelli che sono resi maggiormente sensibili dalla circostanza che si tratta dei loro interessi, precipita rendendo diffuse le illazioni più disparate. Ciò non

significa che divenga lecita la pubblicazione di qualsivoglia notizia diffamatoria; si vuole però affermare che, a fronte di elementi quali quelli che si sono delineati in precedenza e che lasciano ragionevolmente pensare che l'apparato giudiziario non abbia svolto adeguatamente la propria funzione, il dubbio che il caso concreto sia da ricondurre al più vasto problema delle irregolarità riscontrate dall'indagine penale diviene legittimo. La conclusione che si deve necessariamente ritrarre e che conduce alla conferma della sentenza appellata, per ciò che attiene alla parte attinta dall'appello principale, è che alla veridicità del contenuto dell'articolo hanno fatto riscontro sia un interesse certo alla pubblicazione di una notizia che concerneva la comunità locale che costituiva il bacino di utenza del periodico, sia una adeguata correttezza espositiva. Passando dunque all'esame dell'appello incidentale, occorre osservare che la pubblicazione definita dal primo giudice "ai limiti della condotta rilevante in punto di diffamazione" non giustifica, come invece ha ritenuto il Tribunale, la proposizione di una domanda infondata: invero, o la condotta è diffamatoria ed allora la domanda di risarcimento del danno dev'essere accolta, oppure è infondata ed allora alla reiezione della domanda deve conseguire la condanna alla rifusione delle spese. Agli attuali appellati Fusaro e Mercatali (il Sannino era rimasto contumace in quella sede) il Boni dovrà dunque rifondere le spese del primo grado, liquidate in complessivi € 7.409,85 (€ 51,23 per esborsi, € 2.041,00 per diritti, € 4.500,00 per onorari, € 817,62 per rimborso forfettario), oltre IVA se dovuta e CAP; per questo grado di appello il soccombente Boni dovrà rifondere le spese a tutti gli appellati, liquidate in favore del Fusaro e del Mercatali in € 8.106,75 (€ 1.172,00 per diritti, € 6.034,00 per diritti, € 900,75 per onorari), oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CAP; in favore del Sannino in € 4.469,00 (€ 1.264,00 per diritti, € 3.165,00 per esborsi, il resto per esborsi), oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CAP.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, sezione II civile, definitivamente pronunciando, respinge

l'appello principale, proposto da Sandro Boni avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, in data 27 febbraio-1 marzo 2006, n. 47; accoglie l'appello incidentale, proposto avverso la medesima decisione da Carlo Fusaro, nei nomi, nonché da Piero Mercatali e, in parziale riforma di questa, condanna Sandro Boni alla rifusione delle spese di giudizio, che sono liquidate, per il primo grado, in favore del Fusaro e del Mercatali, in complessivi € 7.409,85, oltre IVA se dovuta e CAP; per questo grado di appello, sempre in favore del Fusaro e del Mercatali, in € 8.106,75, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CAP, in favore di Gino Sannino in € 4.469,00, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CAP.
Così deciso in Firenze il 3 aprile 2012.

Il Presidente est.
Dot. Giulio De Simone

Depositato in Cancelleria
il 30 MAG. 2012

Serenella Baldi
Dr.ssa Serenella Baldi

2

NUOVE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE AL PIANO ATTUATIVO DEL COMUNE DI VICCHIO PER QUANTO RIGUARDA IL LAGO VIOLA

La famiglia Sannino Belgrave residente al Comune di Vicchio, con la presente presentano nuove osservazioni o contestazioni al piano di attuazione in relazione al progetto denominato "Lago Viola", e integrano quelle già precedentemente prodotte agli atti, che formano parte integrante e sostanziale della presente.

Premesso

Nel porre le presenti osservazioni riteniamo fondamentale precisare quanto segue:

Non è tanto nostro proposito contestare la costruzione relativa al piano attuativo in questione, quanto il fatto che, da una parte, con il permesso in questione si dia sfogo e possibilità di intervento a soggetti o gruppi (fra l'altro ignoti proprietari di società anonime) di investire danari di dubbia provenienza nel territorio del nostro Comune di Vicchio, e d'altra parte, che si dia il permesso per costruire su quella proprietà oggetto di reclamo o controversie giudiziarie tutt'ora pendenti, controversie da noi promosse perché la proprietà in questione è stata usurpata dagli attuali richiedenti il permesso per costruire. Non per tediare le s.v. ma, vista la delicatezza dell'assunto e perché le nostre osservazioni e richieste rimangano agli atti supportate da documenti ufficiali, si allegano ricorso in cassazione per il falso dei documenti prodotti dagli avversari in causa (DOC.1), e ricorso in cassazione per la nullità e l'annullamento per dolo (DOC.2) degli atti relativi ai trasferimenti che hanno consentito ai Boni di prendere il controllo delle proprietà e dei beni della società I Due Torrenti Srl.

Se non fosse per quanto sopra detto, non avrebbe alcun senso opporci alla costruzione in questione, dal momento che le concessioni ed i permessi sono dati dal Comune salvo i diritti di terzi.

Onde evitare che il nostro Comune un domani possa dire che non era stato ben informato o documentato delle vicende che da una vita si vengono denunciando, e considerando gli esempi che oggi in modo assiduo vengono riportati dai mezzi di informazione, che evidenziano come la corruzione prevalga spesso nelle pubbliche amministrazioni, la presente si inoltra anche per tutelarci anche da questo punto di vista, stanti imminenti cambiamenti legislativi sul fronte della corruzione e il riciclaggio e le relative, nonché imprevedibili, eventuali conseguenze motivo per cui, per dirla breve, vorremo che tutto rimanga ben chiaro e documentato in modo che un domani non si possa che confermare la piena consapevolezza delle

condizioni nelle quali si era voluto o si vorrà approvare questo permesso per costruire.

Fatta questa premessa, che forma parte integrale della presente, si osserva, si precisa e si contesta inoltre:

1) Il titolo di provenienza presentato dalle società richiedenti non è legittimo.

Presupposto per la concessione di permessi per costruire è che i titoli di proprietà siano legittimi. Ebbene, per quanto riguarda la proprietà I Due Torrenti Srl acquisita dalla Residenze Toscane Srl, il documento presentato come titolo di provenienza del bene, ovvero il verbale di assemblea rogito Cudia del 22.07.1993 (cfr.pag.4 atto unilaterale d'obbligo), manca di legittimità in quanto che in esso non risultano ne i terreni negli immobili di cui alla concessione (DOC.3) non risulta cioè il trasferimento di questi beni alla società Edil Pitti, questo in totale contrarietà a quanto dichiarato dalla società richiedente nel "atto unilaterale d'obbligo".

Per quanto riguarda l'atto rogato notaio San Felice (sempre a pagina 4 stesso atto unilaterale d'obbligo) si rileva che le proprietà in questione sono state acquisite dalla Residenze Toscane nel 1995 in presenza di una costruzione abusiva, per cui l'atto che ne è derivato è viziato da **nullità (L.47/85)** e questo è uno dei motivi per cui alla Suprema Corte pende domanda di nullità di questo atto di trasferimento. Si allega verbale di accertamento di detto abuso edilizio da parte della Polizia Municipale del Comune di Vicchio nel 1996 (DOC.4). Si precisa che solo successivamente all'acquisto venne fatta richiesta di sanatoria per l'opera abusiva poi concessa da parte di un ufficio del Comune di Vicchio, concessione che però viene assorbita dalla nullità insanabile a monte dell'atto di trasferimento.

Si contesta che nell'Atto Unilaterale d'Obbligo si fa menzione di un atto di proprietà rogato in data 19.04.1999, rep. 91742, che non risulta essere riferibile all'atto di acquisto dei beni intestati oggi alla Residenze Toscane e reclamati dai sottoscritti in quanto che questo fu rogato in data 06.07.1995 previo inserimento dell'elenco dei beni immobili della società omissa (DOC.5) nel su citato verbale di assemblea del 22.07.1993 (doc.3). Di tale atto predetto del 06.07.1995 non viene fatta alcuna menzione nel "atto unilaterale d'obbligo" pure essendo l'atto più importante che riguarda i beni di cui al momento risulta titolare la Residenze Toscane.

Che il titolo che possiede la società richiedente il permesso non sia legittimo, è anche confermato dalle indagini che si sono svolte per il caso in questione, indagini avvallate anche con sentenze. Tra le indagini alleghiamo quella della Guardia di Finanza (DOC.6), e quella dei Carabinieri (DOC.7), e le sentenze 719/2012 (DOC.8)

e 283/2002 (DOC.9) . Sia le indagini che le sentenze, confermano la truffa patrimoniale compiuta a danno dei sottoscritti da parte degli odierni richiedenti.

2) Sulla visibile parzialità nella conduzione della pratica del piano attuativo relativo all'intervento 45/1 detto Lago Viola

- L'atto unilaterale d'obbligo presentato in questa pratica è stato redatto dal signor Franco Franci geometra che cura gli interessi delle società richiedenti e non da un rappresentante del Comune i cui interessi così non sono stati tutelati.
- Il consigliere Raffaele Lecca è il patrigno di battesimo del figlio di Maurizio Boni amministratore delle società richiedenti.
- Il consigliere Lorenzo Petti è il cugino di Caterina Manzani ovvero uno dei progettisti che ha firmato il progetto in contestazione.
- Il geologo del progetto è il signor Marco Bassani, che ha interessi in questa pratica in quanto socio nella società "Lago Viola Sas di Boni Diletta e C" e della "Stella Srl" costituite dai Boni che hanno gestito le attività usurpate ai sottoscritti e da noi reclamate.

La scusa che qualche volta si è sentita di dover approvare perché altrimenti il Boni denuncia il Comune non ha alcun fondamento stante che il Boni ovvero le società da loro controllate non potranno mai chiedere niente al Comune perché di fatto non hanno mai pagato niente, e quindi sostanzialmente sono proprietari, si ribadisce che il titolo che hanno è solo il risultato di un piano fraudolento la cui soluzione giuridica è ancora da leggere. Si tratta solo di attendere la decisione della Suprema Corte dei due ricorsi allegati, si è atteso 20 anni non si capisce come ora che siamo vicini alla soluzione legale di tutto non si possa attendere.

Chiediamo per tanto di attendere finché la magistratura dia il suo responso sulla titolarità vera di questi beni, tutelando così il maggiore degli interessi pubblici, la legalità, che dovrebbe prevalere di fronte ad altri interessi come quello economico che in questo caso, come si è visto, non tutela tanto gli interessi del Comune come quelli del privato che addirittura ha messo in vendita (DOC.11).

Non sono tempi normali tredici anni concessi per la realizzazione del progetto, sfugge quale potrebbe essere l'interesse del Comune anche da questo punto di vista.

Si richiede di considerare quella necessaria cautela al fine di ovviare il rischio di eventuali e imprevedibili danni che una costruzione con investimenti illeciti su una proprietà defraudata potrebbe creare al territorio e la sua gente, e ciò anche a livello giuridico e legislativo visto il necessario e corrente controllo sul riciclaggio e la corruzione nel nostro Paese.

3) Sulla questione dell'abitabilità o residenzialità delle case da costruire

Per spiegare che questo è frutto di un piano preordinato, bisogna fare un breve salto nel tempo. In data 1 marzo 1993 (DOC.10) Sandro Boni sottoscriveva accordi col socio Marcucci che prevedevano in modo chiaro l'operazione di speculazione con le villette da costruire nella proprietà della soc. I Due Torrenti Srl, ovvero:

“Si conviene inoltre che quando il sig. Marcucci avrà il possesso delle quote promesse in vendita dalla sig. Belgrave, dette quote fluiranno in una apposita società che nel frattempo verrà costituita fra il sig. Boni ed il sig. Marcucci o persone o società di loro gradimento con suddivisione di quote al 50% e che amministrerà e gestirà la proprietà immobiliare della soc. Due Torrenti s.r.l.

La società da costituire fra i sigg. Boni e Marcucci, avrà statutariamente la finalità di realizzare nella proprietà della soc. 2 torrenti s.r.l. un insediamento turistico - residenziale come previsto dal P.R.G. vigente del Comune di Vicchio e di vendere per l'intero o frazionatamente l'opera realizzata.”

Infatti la società “da costituire” suddetta è l'attuale richiedente Residenze Toscane (il cui capitale, fra l'altro, risulta intestato a società anonime di Lussemburgo, tra esse Cofinsa Holding, che in passato ha “erogato” alla Edil Pitti 5 miliardi di lire, divenendo in seguito socia di maggioranza della Residenze Toscane).

Per quanto sopra riportato si evidenzia e si contesta la scarsa precisazione della destinazione delle opere segnalate nel piano attuativo detto Lago Viola, chiedendo che siano accolte le osservazioni o rilievi che in proposito sono state riferite alla Giunta, ovvero che tale prescrizione imponga la non residenzialità vera e propria evidenziando il divieto di vendita delle opere a scopo residenziale sia come prima casa che come seconda casa o comproprietà, lasciando tutto ad uso turistico ricettivo come era all'inizio, infatti solo dopo che il Boni ha preso il controllo di questi beni è apparsa la parola “residenziale” nel progetto (la destinazione era “aree turistiche destinate ad insediamenti di attrezzature turistiche e per il tempo libero quali alberghi, pensioni, campeggi...” (DOC.12). -


Per quanto sopra detto, non essendo tecnici e neanche pratici, per primo i sottoscritti contestato in toto le delibere 24 e 63 approvate da Codesto Consiglio in data 29.02.12 e 27.06.12 rispettivamente, riservandoci di presentare, con l'aiuto di un tecnico, le precisazioni che siano ritenute necessarie anche ai fini di un futuro giudizio di merito che eventualmente vada a instaurarsi sulla legittimità della documentazione riguardante il procedimento.

Si lascia copia della presente memoria per ognuno dei componenti della Giunta Comunale, mentre gli allegati si lasciano nel fascicolo rilegati.

Si allegano:

- 1- Ricorso Suprema Corte per falso documentale
- 2- Ricorso Suprema Corte per annullamento atti
- 3- Verbale assemblea I Due Torrenti Srl 22.7.1993
- 4- Accertamento abusivismo edilizio
- 5- Istanza notaio San Felice ai registri immobiliari di Firenze
- 6- Indagine Guardia di Finanza
- 7- Indagine Carabinieri
- 8- Sentenza 719/2012 Corte Appello Firenze
- 9- Sentenza 283/2002 Tribunale Firenze
- 10- Accordo 1.3.1993 Boni-Marcucci
- 11- Avviso di vendita della proprietà sul sito Edil Pitti.
- 12- ATESTATO DESTINAZIONE TURISTICA DELL'AREA

Vicchio, 12.10.2012


Gino Sannino


Celestina Zionela Belgrave Lopez.

3

Al Sindaco del Comune di Vicchio
Via Garibaldi, 1
50039 Vicchio di Mugello

All'Arch. Riccardo Sforzi
Responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Vicchio
Via Garibaldi, 1
50039 Vicchio di Mugello

5 LUG 2012

COMUNE DI VICCHIO
PROTOCOLLO N° 9140

Firenze, 3 luglio 2012

**Oggetto: nota informativa in riferimento all'Adozione Piano Attuativo
Lago Viola - deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
29.02.2012.**

Io sottoscritta Gianna Galardi, nata a Firenze il 28.06.1942, residente a Firenze, in Via Casamorata 5;
in riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29.02.2012 con cui è stato adottato il Piano Attuativo Lago Viola;
e in riferimento alla pubblicazione di tale adozione da parte del Garante della Comunicazione Emanuela Salimbeni il 22. 05. 2012 e conseguente informazione ai cittadini sulla possibilità di presentare osservazioni al riguardo entro il 6 luglio 2012;
in quanto proprietaria delle particelle 84 e 85 del foglio di mappa 105 del Catasto Terreni del Comune di Vicchio, comprese nell'area oggetto del Piano Attuativo Lago Viola, ricordo come già in data 24 gennaio 2009, in una lettera indirizzata al Sindaco del Comune di Vicchio, espressi tutta la mia perplessità per l'annessione a tale Piano dei due terreni di mia proprietà, visto la presenza su uno di essi del cippo eretto da mio nonno, Ernesto Galardi, a

Commemorazione della strage nazi-fascista dei "martiri di Padulivo", tra cui compare anche mio padre, Aldo Galardi. Nella lettera chiedevo che fossero rispettate le valenze affettive, storiche e morali dell'area del cippo, meta di sosta durante l'annuale "marcia della pace" di Barbiana e di commemorazioni ufficiali da parte delle Autorità comunali, e che, quindi, questa area e l'altra immediatamente adiacente, sempre di mia proprietà, fossero preservate da eventuali interventi edificatori.

Con la presente vengo a ribadire tale mia posizione e chiedo che, in sede di approvazione definitiva del Piano Attuativo da parte del Consiglio Comunale, i terreni di mia proprietà vengano stralciati dalle previsioni del comparto edificatorio "Lago Viola", visto che nello stesso Atto Unilaterale d'Obbligo Piano Attuativo di espansione turistico ricettiva "Lago Viola", allegato alla delibera del Consiglio Comunale succitata (p. 42 dell'atto pubblicato on line sul sito del Comune), le due particelle di mia proprietà sono definite aree «di fatto marginali al contesto del Piano Attuativo e non risultando soggette ad alcun tipo di previsione d'intervento», e visto che non ci sono velleità economiche e costruttive da parte mia, ma, al contrario, il fermo interesse a che venga preservata la situazione in essere, sia dal punto di vista della consistenza, sia dal punto di vista dell'utilizzo.

Certa che la mia richiesta sia presa da Voi in considerazione e in attesa di un Vostro riscontro, porgo i miei migliori saluti.

Gianna Galardi

